

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

### Anno 21 - numero 4400 di Mercoledì 06 febbraio 2019

# Il nuovo testo coordinato del D.Lgs. 81/2008: novità per sanzioni e notifiche

Pubblicato il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella versione di gennaio 2019. Le novità della notifica preliminare e la rivalutazione delle sanzioni.

Brescia, 6 Feb ? Forse, come diceva spesso l'ex magistrato Raffaele Guariniello le leggi italiane "sono le migliori al mondo", ma sicuramente non sono le più semplici. E questo anche perché la lettura e interpretazione di una legge - in un paese di continui correttivi, proroghe, ritardi ?necessità di continui confronti con altre leggi e norme che ne modificano, a volte anche sostanzialmente, gli articoli.

E questo vale ancor più per il <u>Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008</u> (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) - recante "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" ? che, come abbiamo raccontato in tanti articoli sul <u>decennale del Testo Unico</u>, ha subito nel tempo continue modifiche e correzioni.

# Il testo coordinato nella versione di gennaio 2019

Fortunatamente di fronte a queste complicazioni e con l'intento di aiutare organismi di vigilanza, enti, operatori e aziende a conoscere e applicare correttamente il Testo Unico, da diversi anni ? la prima edizione è del 2009 ? due ingegneri degli ispettorati territoriali del lavoro di Pavia e Verona realizzano un Testo Unico aggiornato, ricco di collegamento ipertestuali e corredato dei vari decreti, leggi, circolari, interpelli che sono necessari per una sua corretta interpretazione.

E a questo proposito è stato recentemente rilasciato il nuovo "**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**", a cura del Dott. Ing. Gianfranco Amato (<u>ITL Verona</u>) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore (<u>ITL Pavia</u>), nella versione di gennaio 2019.

Ricordiamo, come indicato nel documento, che al di là dell'estrema utilità di questo lavoro (realizzato con il sostegno di <u>ILA</u> - Ispettori del lavoro associati), il testo presentato "*non riveste carattere di ufficialità*". Infatti non bisogna dimenticare che "*le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa*" oppure su alcuni siti, ad esempio dell' <u>Ispettorato Nazionale del Lavoro</u>, del <u>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</u> o del portale <u>Normattiva</u>.

E si indica che le considerazioni esposte nel documento, ad esempio riguardo ad alcuni commenti e note al testo, "sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza".

#### Le novità del decreto 81

Veniamo alle **novità della versione di gennaio 2019**, che, in questa fase di stasi del legislatore in materia di salute e sicurezza, non sono invero molte.

Innanzitutto la modifica introdotta all'art. 99 (**notifica preliminare**) dalla **Legge 1 dicembre 2018** di conversione, con modificazioni, del <u>decreto-legge 4 ottobre 2018</u>, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

A questro proposito riportiamo integralmente l'intero art. 99 del Testo Unico:

#### Articolo 99 - Notifica preliminare

- 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonchè, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
- 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
- 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Segnalo che abbiamo presentato questa modifica nell'articolo " <u>Nuove regole per la notifica preliminare cantieri e piani d'emergenza</u>".

## Le modifiche relative alle sanzioni

Abbiamo poi recentemente ricordato le **modifiche in materia sanzionatoria** nell'articolo " <u>Legge di Bilancio 2019: le novità in</u> materia di sicurezza sul lavoro".

Con riferimento a queste modifiche nel nuovo Testo coordinato sono stati "**rivalutati**, a **decorrere dal 1º gennaio 2019**, **nella misura del 10%**, **gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008**, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti".

Ed è stata inserita l'**Appendice C** con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).

## Nuovi interpelli e decreti

Nella versione di gennaio 2019 sono poi stati inseriti due interpelli:

- Interpello n. 6 del 18/07/2018;
- Interpello n. 7 del 21/09/2018.

Ed è stato corretto un precedente refuso nell'Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 relativo all'applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 (decreto capannoni).

Infine il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 è stato sostituito con il <u>Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018</u> "*Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11*".

Tiziano Menduto

#### Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

" <u>D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106</u>", a cura del Dott. Ing. Gianfranco Amato (ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ITL Pavia), versione gennaio 2019 (formato PDF, 17,06 MB).

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.



PY NO NO Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it